

condo i calcoli del MIUR, prevede un finanziamento pari a 47 euro a ragazzo all'anno;

la spesa per insegnanti, aule, banchi, riscaldamento, luce, trasporto, libri dovrebbe essere finanziata con i suddetti 47 euro perché nulla è previsto per dette voci;

non si prevede come saranno affrontati i nuovi problemi del diritto allo studio, con quali risorse saranno costruite nuove aule, chi dovrà predisporre i nuovi trasporti scolastici, le nuove mense, come disabili potranno avere quello che precise leggi di settore loro riservano;

valutati gli effetti complessivi della manovra finanziaria prevista nel decreto con particolare riferimento alla riduzione della capacità di spesa degli enti locali nel settore dei servizi per la scuola e la formazione,

impegna il Governo

a dare corso alla concreta attuazione, anche in sede di DPEF, al piano finanziario previsto dalla legge 53/2003, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 settembre 2003.

9/5137/**25**. Sasso, Grignaffini, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante gli interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, riduce di 6,46 milioni di euro la somma stanziata con la legge n. 388 del 2000, di 254 miliardi di lire a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche;

prevede una decurtazione del contributo straordinario al Teatro dell'Opera di Genova pari a 2,50 milioni di euro;

dispone un taglio di 2,58 milioni di euro al fondo di 10 miliardi di lire di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 destinato alla copertura parziale delle spese relative

alla vigilanza e sicurezza sostenute dai titolari e utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo;

la riduzione delle fondazioni lirico-sinfoniche interviene in piena stagione in corso, a programmazioni già definite con evidenti ripercussioni sul piano economico, di bilancio e su quello dell'offerta artistica;

detto taglio va ad aggiungersi alla decurtazione del F.U.S. per il 2004 rispetto al 2003 pari a 8.169.391 euro per le fondazioni lirico-sinfoniche;

il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche dispone di personale impiegato in forma stabile per un totale di circa seimila dipendenti e che un'ulteriore diminuzione delle risorse avrebbe un'evitabile ricaduta a livello occupazionale;

la decurtazione del 50 per cento destinato alla copertura parziale del costo dei vigili del fuoco stimato intorno ai 10 milioni di euro, priverebbe di sostanziale efficacia l'emanando decreto ministeriale in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari del provvedimento e drenerebbe risorse altrimenti destinate allo svolgimento dell'attività primaria delle imprese dello spettacolo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di reperire le risorse mancanti al fine di reintegrare, nella sua interezza, per un importo non inferiore a quello erogato nel 2003, il fondo per le fondazioni lirico-sinfoniche, dando un immediato segnale della volontà di attuare l'impegno preso in tal senso in sede di Comitato per i problemi dello spettacolo nella riunione del 3 giugno scorso;

ad intraprendere ogni iniziativa a livello amministrativo e legislativo tesa a ripristinare l'importo originario del fondo destinato alla copertura parziale delle spese connesse alla vigilanza e alla sicurezza.

9/5137/**26**. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giuliotti, Sasso, Martella, Ventura, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica ha previsto una riduzione della spesa autorizzata al Ministero per i beni e le attività culturali per un totale di circa 94 milioni di euro;

gli stanziamenti pubblici per i beni e le attività culturali hanno già subito consistenti diminuzioni in occasione dell'approvazione delle leggi finanziarie del 2001, 2002 e 2003, con le quali i finanziamenti, sia per la spesa corrente, sia per gli investimenti sono stati progressivamente erosi;

le risorse del Fondo unico dello spettacolo hanno anch'esse subito riduzioni e, di conseguenza, gli stanziamenti sono rimasti bloccati agli importi previsti per il 2001;

tutti i settori dello spettacolo dal vivo — teatro, danza, musica — versano in stato di sofferenza che dura ormai da tre anni, anche in questo caso dovuto all'incertezza e all'inadeguatezza delle norme che regolano l'accesso ai finanziamenti pubblici;

la riforma dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali approvata alcuni mesi fa non ha ancora avuto esiti operativi e, quindi, l'amministrazione centrale e periferica del Ministero non ha, di fatto, svolto nemmeno le funzioni di ordinaria amministrazione che le competono;

il settore della cinematografia, in seguito all'attuazione della riforma del sistema di finanziamento pubblico avvenuta con il decreto legislativo n. 28 del gennaio 2004 (attuazione della delega ricevuta dal governo con la legge 137/2002 - articolo 10), versa in una crisi grave, generata dalla mancanza di regole certe sulle nuove procedure per l'accesso ai finanziamenti pubblici, nonché dalla ef-

fettiva disponibilità di risorse pubbliche da destinare alla produzione cinematografica;

inoltre tale settore risulta drammaticamente penalizzato dagli ulteriori tagli apportati di 18,59 milioni di euro a valere sulla legge 163/1985,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto per reperire e reintegrare le risorse finanziarie indispensabili a ristabilire almeno le condizioni minime necessarie agli operatori dei diversi settori dei beni e delle attività culturali per svolgere e programmare le proprie attività produttive, culturali ed industriali;

ad adottare iniziative affinché sia reintegrato il FUS, settore cinematografia, almeno secondo le previsioni della legge finanziaria 2003, al fine di non destinare a morte certa l'industria del cinema italiano, strategica per lo sviluppo economico e culturale del nostro paese.

9/5137/**27**. Grignaffini, Chiaromonte, Giuliotti, Tocci, Sasso, Martella, Carli, Ventura, Pistone.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 350 del 2003 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) » ha stanziato 200,00 milioni di Euro per il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui 100,00 milioni di Euro per gli aiuti compensativi e 100,00 milioni di Euro per gli aiuti assicurativi;

il decreto Legislativo n. 102/2004 stabilisce che gli aiuti assicurativi dello Stato siano fino all'80 per cento del costo delle polizze,

impegna il Governo

a ricercare con urgenza forme di intervento finalizzate ad una effettiva e congrua copertura del costo della polizza, in base al Decreto Legislativo n. 102/2004.

9/5137/**28**. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 350 del 2003 « Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) » ha stanziato 200 milioni di Euro per il Fondo di Solidarietà nazionale per le calamità Naturali in Agricoltura di cui 100 milioni di Euro per gli aiuti compensativi e 100,00 milioni di Euro per gli aiuti assicurativi;

con decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari nonché in materia di agricoltura e pesca sono opportunamente ripristinati per l'anno 2004, gli aiuti compensativi per le produzioni assicurabili e non assicurate sospendendo l'efficacia dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 102/2004;

risulta quindi necessario un adeguato stanziamento per far fronte agli eventuali residui debiti dello Stato verso le regioni e ai danni derivanti dalle calamità già verificatesi nell'anno in corso e uncongruo stanziamento a riserva per eventuali ulteriori esigenze;

il DL 12 Luglio 2004, n. 168, ha disposto la riduzione di 50 milioni di Euro per il Fondo di Solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura finalizzati agli aiuti compensativi;

tale riduzione non consente di rispondere alle esigenze sopra richiamate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza adeguati provvedimenti finalizzati ad incrementare le do-

tazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli aiuti compensativi in agricoltura, al fine di rispondere alle esigenze del comparto e alle previsioni normative di cui al Decreto Legislativo 102/2004 e al decreto-legge n. 157/2004, come modificato dal Sanato.

9/5137/**29**. Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Capitelli, Patria.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 interviene in esecuzione della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi (condono edilizio);

detto articolo ha la finalità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);

le norme contenute nell'articolo 5 da un lato ridefiniscono i termini entro i quali le regioni e le province autonome potranno emanare le leggi regionali, di cui all'articolo 32, comma 26, del decreto 269/03, dall'altro fissano conseguentemente i termini riguardanti: la presentazione della domanda relativa alla sanatoria di opere abusive su aree demaniali, la presentazione della copia della denuncia di accatastamento, la risposta della competente agenzia territoriale del Demanio sulla disponibilità alla cessione dell'area, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, la presentazione della documentazione, il versamento delle restanti parti dell'oblazione, il versamento dell'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione, la presentazione delle integrazioni alla domanda di condono;

il decreto-legge n. 269 del 2003, non chiariva alcune questioni, quali: le volumetrie, l'influenza delle regioni sul

potere di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria nelle aree demaniali o su aree di proprietà dello Stato, l'ambito dell'autonomia delle regioni di legiferare in materia, il silenzio assenso del comune passati 24 mesi dalla presentazione della domanda;

il maxiemendamento presentato al decreto in esame, non risponde in maniera esauriente alle modifiche richieste dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303/2004 e lascia ancora spazio al contenzioso, mentre ci si sarebbe augurato che il Governo chiarisse insieme alle Regioni quali sia il reciproco ambito d'intervento sulla base dei principi di complementarità e integrazione del nuovo Titolo V della Costituzione;

il decreto al nostro esame non chiarisce nulla relativamente al fatto che la Corte Costituzionale attribuisce alle Regioni competenze notevoli su temi delicati. Le Regioni hanno titolo a intervenire sulle modalità di concessione in sanatoria degli abusi compiuti in aree demaniali o in aree del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Inoltre, la CC, riconoscendo la competenza delle Regioni ha dichiarato l'illegittimità della norma del silenzio-assenso che consente di rilasciare titolo abilitativo edilizio all'abusivo che non abbia avuto risposte dal proprio Comune entro due anni;

impegna il Governo:

a chiarire con un successivo provvedimento, che accolga le indicazioni della Corte Costituzionale sulle necessità di un'integrazione della materia da parte delle Regioni, quali siano le competenze dello Stato e quelle delle Regioni in materia di condono edilizio e di concessione in sanatoria in aree demaniali o facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, concordandole con la Conferenza Unificata, con riferimento in particolare:

a) al nuovo Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle Regioni potere

concorrente in materia di governo del territorio ed esclusivo in materia urbanistica ed edilizia;

b) all'articolo 9 della Costituzione (tutela del paesaggio e dell'ambiente) e al pieno riconoscimento del ruolo specificativo in difesa degli interessi pubblici riconosciuto alle Regioni in questa materia dalla Corte Costituzionale.

9/5137/**30**. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Banti.

La Camera,

premessi che:

il comma 3, dell'articolo 1-*bis*, così come previsto dal maxiemendamento al disegno di legge AC 5137, autorizza, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

tale positivo stanziamento non pare, comunque, sufficiente affinché tutte famiglie collocabili nella fascia di povertà o di disagio sociale – secondo i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'abitazione normativamente previsti – siano nelle condizioni di adempiere con regolarità al pagamento dei canoni di locazione;

tale situazione desta particolare allarme sociale, stante l'ulteriore incidenza che queste problematiche hanno sulla complessiva situazione delle procedure esecutive di sfratto a carico delle « categorie speciali » di cui al comma 20, dell'articolo 80, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, a far data dal 30 giugno 2004, hanno visto scadere il decreto di proroga di sfratto,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore provvedimento volto a garantire che tutte le famiglie in possesso dei requisiti minimi normativamente indicati, siano poste nelle condizioni effettive di onorare il pagamento dei relativi canoni di locazione, nonché a predisporre ogni utile misura di accompagnamento sociale che si renda necessaria a garantire la sopravvivenza delle c.d. « categorie sociali » assoggettate a procedure esecutive di sfratto.

9/5137/**31**. Ruzzante.

La Camera,

considerato che:

il settore dei beni culturali risulta già molto colpito dai numerosi tagli ai finanziamenti previsti con le precedenti leggi finanziarie;

il settore della cultura rappresenta un comparto strategico e di fondamentale importanza per lo sviluppo di un Paese;

impegna il Governo

a destinare, nel prossimo DPEF adeguate risorse al settore dei beni culturali, in particolare ad incrementare i finanziamenti al Fondo unico per lo spettacolo e per il cinema.

9/5137/**32**. Titti De Simone, Pistone, Sasso.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 168/2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, opera, tra l'altro, una riduzione di risorse sulla ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura,

considerato che:

il settore è sottoposto ad una situazione di profonda ristrutturazione e riorganizzazione che abbisogna di essere accompagnata da misure di sostegno e d'incentivo,

tenuto conto che:

l'esperienza maturata in questi anni in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo unico per il federalismo amministrativo, ha mostrato talune problematiche nell'allocazione finale delle risorse tra le diverse funzioni delegate, determinando, a volte, una certa dispersione e talvolta un utilizzo diverso delle risorse destinate al settore della pesca;

l'economia ittica, in gravissima crisi, abbisogna quanto meno di un minimo di certezza sulle risorse ad esso destinate e sui tempi di erogazione,

impegna il Governo:

a specificare, nel riparto del finanziamento relativo al Fondo unico per il federalismo amministrativo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le dotazioni proprie dell'agricoltura da quelle della pesca ed a determinare tempi certi per l'approvazione e l'effettiva erogazione del suddetto riparto e delle somme destinate alle regioni per l'attuazione del Piano pesca;

a dare conto annualmente al Parlamento sull'attuazione del Piano e sulle complessive dotazioni finanziarie destinate al settore e sullo stato di attuazione dei pagamenti.

9/5137/**33**. Franci.